



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Direttiva 6/2023/DGTNE

A Uffici della Motorizzazione Civile di Venezia, Verona, Bologna, Parma e Ancona e rispettive Sezioni coordinate

Centro Prove Autoveicoli di Bologna e relative Sezioni coordinate

Uffici di supporto 1 e 2

LORO SEDI

Oggetto: Stazioni di prova ATP private (D.M. 22.12.2022). Esperti autorizzati e locali di prova ATP (D.M. 24.10.2007).

Con D.M. 22.12.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26.01.2023, è stato adottato il regolamento che disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 404/1979, il regime autorizzatorio delle stazioni di prova ATP che non dipendono dall'Amministrazione statale nonché le modalità di controllo di quelle già in attività.

Sono "**stazioni di prova**" quei laboratori attrezzati per l'effettuazione di tutte le prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP, tenuto conto delle condizioni ambientali nazionali (*Metodi e procedure per la misurazione ed il controllo dell'isotermia e dell'efficienza dei dispositivi di raffreddamento o di riscaldamento dei mezzi speciali per il trasporto di derrate deperibili*).

Premesso che la competenza per il rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto dei requisiti generali previsti dall'art. 3 del decreto in oggetto, appartiene alla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione, è di **competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile**, in ragione della sede di ciascuna stazione di prova autorizzata, l'attività di **vigilanza** (documentale - anche da remoto - o ispettiva) sul permanere dei requisiti previsti dal D.M. 22.12.2022 e sull'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'esercizio.

In caso di **perdita di uno o più dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione**, dovrà essere tempestivamente trasmessa a questa Direzione generale territoriale una documentata relazione ai fini del successivo inoltro alla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione per l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, per un periodo da 2 a 5 anni, e comunque fino a che sia stata dimostrata l'eliminazione delle irregolarità.

Diversamente, nel caso in cui le irregolarità riscontrate riguardino **l'esercizio della stazione di prova ATP autorizzata**, formale contestazione dovrà essere formulata al titolare della stazione di prova, assegnando un termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la produzione di eventuali controdeduzioni. Spirato detto termine, dovrà essere tempestivamente trasmessa a questa Direzione

generale territoriale una documentata relazione unitamente al verbale della visita ispettiva corredato da ogni utile documentazione e delle eventuali controdeduzioni, ai fini della successiva valutazione. Nel caso in cui le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, non fossero ritenute giustificative delle irregolarità riscontrate, sarà cura di questa Direzione generale territoriale inoltrare l'intero carteggio alla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione per l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, per un periodo da 1 a 5 anni, in relazione alla gravità delle irregolarità riscontrate. Qualora una stazione di prova ATP autorizzata sia stata destinataria, per 2 volte nell'arco di 3 anni di un provvedimento di sospensione, l'autorizzazione è revocata dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione ed in tal caso non è possibile presentare nuova istanza di autorizzazione prima che siano trascorsi 3 anni dall'adozione del provvedimento di revoca.

Nulla è innovato per ciò che riguarda la disciplina degli “**esperti autorizzati**” e dei “**locali di prova**” la cui normativa di riferimento è stata definita con D.M. 24.10.2007 e s.m.i., cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, e definitivamente chiarita – per quanto riguarda la rispondenza dei locali di prova alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 in funzione della data di abilitazione dell'esperto – con circolare della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione prot. 4431 del 09.02.2023.

La competenza per la **verifica iniziale** dei locali di prova che ricadono nell'ambito territoriale di competenza di questa Direzione generale territoriale, è in capo al **Centro Prove Autoveicoli di Bologna**, previa presentazione di regolare istanza in bollo da parte dell'esperto, completa di tutta la documentazione prevista. La verifica è condotta da una commissione composta dal Direttore del medesimo CPA e da un funzionario esperto che opera nell'ambito della stazione di prova ATP dello stesso CPA.

All'esito della verifica, in caso di risultato favorevole, il CPA provvederà a predisporre il provvedimento finale di autorizzazione che dovrà essere trasmesso a questa Direzione generale territoriale, unitamente ad una sintetica relazione, ai fini della successiva sottoscrizione da parte dello scrivente.

*Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est (www.dgtne.it).*

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO